

## **COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR FEASR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA**

### ***REGOLAMENTO INTERNO***

#### **Art. 1 - Composizione**

1. Il Comitato di Sorveglianza è composto secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013, dagli articoli 4-10 del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto dal paragrafo 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)3507.
2. Il Comitato di sorveglianza (d'ora in avanti *Comitato*) è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale (d'ora in avanti *Presidente*) o suo delegato.
3. Sono componenti del Comitato, con diritto di voto , oltre il Presidente:
  - Direttore Generale o suo delegato
  - Direzione Programmazione e Bilancio
  - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
  - Autorità di Gestione PSR FEASR o suo delegato
  - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
  - Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
4. La Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato a titolo consultivo.
5. Sono componenti del Comitato, senza diritto di voto (n. 1 rappresentante per ciascun ente/soggetto):
  - DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione Europea
  - Altre Direzioni regionalicoinvolve nel programma
  - Settori responsabili per l'attuazione delle misure del PSR
  - Autorità di gestione del POR FESR
  - Autorità di gestione del POR FSE
  - Autorità di gestione del PC Italia Francia Marittimo
  - Autorità di gestione dell'FSC
  - Autorità di gestione del FEAMP
  - Responsabile del progetto Giovanisì
  - Federparchi
  - Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
  - Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
  - Agenzia per la coesione territoriale - DPS, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
  - Unioncamere toscana
  - ARTEA
  - Autorità di certificazione del PSR FEASR Deloitte & Touche SpA
  - Il valutatore esterno selezionato ed incaricato della valutazione del PSR Toscana
  - UNCEM Toscana – Unione Nazionale Comuni comunità Enti Montani della Toscana
  - URPT – Unione Regionale delle Province Toscane
  - ANCI Toscana – Associazione Nazionale Comuni Italiani della Toscana

- Città metropolitana di Firenze
- Un rappresentante dei Gal regionali
- Commissione regionale pari opportunità donna-uomo della Toscana
- Consigliera di parità
- Coldiretti toscana
- CIA – Confederazione Italiana Agricoltori toscana
- Confagricoltura toscana
- Federforeste – Federazione italiana comunità forestali
- Un rappresentante delle Associazioni dei produttori biologici
- Legacoop Toscana
- Confcooperative (Unione regionale toscana)
- Un rappresentante unico degli ordini e collegi professionali in materia agro-forestale
- Commissione regionale ABI Toscana
- CNA Toscana
- Confartigianato toscana
- Confcommercio toscana
- Confesercenti
- Confindustria
- Un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore caccia
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale
- CRCU – Comitato Regionale Consumatori Utenti (LR 9/2008)
- Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione (LR 20/2009)
- Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
- COPAS – Conferenza permanente delle autonomie sociali della Regione Toscana (art. 61 Statuto RT e LR 21/2014)
- Consulta regionale delle Organizzazioni di volontariato (LR 28/93)
- Consulta regionale sulla cooperazione sociale (LR 87/97)

6. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente designato.

7. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche su proposta dei componenti del Comitato, esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Tale partecipazione sarà preventivamente comunicata agli altri membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato possono partecipare anche i funzionari referenti per ciascuna delle sottomisure/operazioni previste nel PSR ed i funzionari degli altri uffici regionali coinvolti nel programma.

8. Le proposte di nominativi da invitare devono pervenire da parte dei componenti del Comitato alla Segreteria prima della convocazione della seduta interessata.

9. La composizione del Comitato può essere modificata dalla Giunta Regionale, anche su proposta del Comitato stesso.

10. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

## **Art. 2 - Protezione dei dati, riservatezza**

I membri del Comitato, diversi dall'Autorità responsabile dell'attuazione del Programma,

coinvolti nella preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione del Programma, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014, devono essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

I membri del Comitato sono tenuti a:

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
- rispettare, in particolare, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza od in possesso, a non divulgarli in alcun modo, né a farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, fatto salvo all'interno dell'ente/organizzazione che il membro del Comitato rappresenta.

### **Art. 3 - Conflitto di interessi**

Si definisce "conflitto d'interessi" quella situazione di contrasto, reale o potenziale, che può verificarsi allorché al medesimo soggetto è riconosciuto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche, giuridiche), non limitando la capacità di agire anche nell'interesse proprio; è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti, con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro. Per rientrare nel conflitto di interessi non è necessaria solo l'effettiva interferenza, essendo sufficiente anche solamente un conflitto potenziale.

In senso operativo riguardo alle attività del Comitato, per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un soggetto (componente il Comitato) ed altri soggetti, relazione attraverso cui si persegue un interesse secondario o privato, condizionante gli atti riguardanti il primario interesse proprio del Comitato.

Situazioni di conflitto di interessi, si presentano:

- in tutti i casi in cui sussiste il rischio che il soggetto si avvalga della propria posizione all'interno del Comitato per favorire, a pregiudizio dello stesso o di altri, un soggetto esterno verso il quale è in qualche modo interessato;
- in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.

In caso di conflitto di interessi il Comitato deve attenersi alle seguenti regole:

- a) i componenti del comitato devono segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto d'interessi, anche se potenziale, dichiarando i temi oggetto del conflitto, astenendosi dal formulare pareri e valutazioni in merito;
- b) i componenti del comitato devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; il Comitato è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi. La decisione/presa d'atto è verbalizzata;
- c) dichiarato e verbalizzato agli atti il conflitto d'interesse, il componente si astiene dal partecipare all'adozione dell'atto che lo vede coinvolto;

d) qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse e ne chiede la sostituzione al soggetto designante;

e) per i componenti il Comitato dipendenti regionali, è richiamato il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana" (approvato delibera Giunta Regionale n. 34/2014) cui è fatto rinvio;

f) per ogni altro componente si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, ove esistente e attinente, da depositare agli atti del Comitato, cui è fatto rinvio.

#### **Art. 4 - Funzioni**

Il Comitato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario della Regione Toscana, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e art. 13 del Reg. (UE) 808/2014 oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/2013 il Comitato:

- si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi;
- tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/2013 il Comitato:

- esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- viene consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche al programma;
- può formulare osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 il Comitato:

- è consultato ed emette un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 808/2014 il Comitato:

- è consultato in merito alla strategia di informazione e pubblicità, entro 6 mesi

- dall'approvazione del programma, ed alle relative modifiche;
- è informato almeno una volta all'anno dall'Autorità di Gestione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

### **Art. 5 – Riunioni**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente (o suo delegato) almeno una volta l'anno, e su sua iniziativa - o sulla base di una richiesta della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto - in casi di necessità debitamente motivata.
2. Le sedute del Comitato si tengono presso le sedi della Regione Toscana, o in altra sede ubicata sul territorio regionale, indicata dal Presidente all'atto della convocazione.
3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se è presente almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto .
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, centrali e della Commissione europea.
5. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione dei rispettivi Presidenti, possono essere svolte riunioni congiunte con i Comitati di sorveglianza di altri Programmi operativi regionali dei fondi SIE.

### **Art. 6 - Ordine del Giorno e trasmissione documentazione**

1. Il Presidente formula l'Ordine del Giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di gestione.
2. La Segreteria tecnica (di cui al successivo art. 11) raccoglie le proposte di argomenti da inserire all'ordine del Giorno provenienti in forma scritta da uno o più componenti del Comitato a condizione che siano anticipate a mezzo di posta elettronica alla casella e-mail di cui al successivo art. 10.
3. La Segreteria dà riscontro al proponente dell'avvenuto ricevimento prima della formulazione di un nuovo Ordine del Giorno.
4. La Segreteria esamina le proposte dei Componenti il Comitato sotto il profilo della loro pertinenza rispetto alle funzioni del Comitato.
5. Le convocazioni e l'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, vengono inviati ai componenti del Comitato almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione.
6. L'ordine del giorno definitivo e la documentazione completa vengono trasmessi almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
7. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché la comunicazione venga fatta almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.
8. In casi di urgenza motivata, il Presidente sottopone nel corso della seduta all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

### **Art. 7 – Deliberazioni**

1. Nei casi in cui sono previste deliberazioni di approvazione del Comitato, queste sono assunte secondo la prassi del consenso o con voto di maggioranza semplice dei deliberanti.
2. Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta di un componente del Comitato, può rinviare il

voto su un argomento iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

### **Art. 8 – Verbali**

1. La segreteria provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

2. La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai Componenti del Comitato, presenti alla riunione cui il verbale si riferisce, entro i successivi 30 giorni. La Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei Componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 15 giorni. Il verbale si intende approvato decorso tale termine.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente da un componente della segreteria tecnica ed inviato in copia a ciascuno dei Componenti effettivi e consultivi.

### **Art. 9 - Consultazioni per iscritto**

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 7.

3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato almeno 10 giorni lavorativi prima del termine fissato per la chiusura del procedimento di consultazione.

4. I componenti del Comitato esprimono per iscritto, a mezzo di posta elettronica o via SFC (solo per la Commissione Europea), il loro parere entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dei documenti.

5. In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

6. La mancata espressione per iscritto da parte di un Componente del Comitato del proprio parere costituisce assenso.

7. Le osservazioni dei membri del Comitato e le conclusioni della procedura scritta saranno rese disponibili sul sito <http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura stessa.

### **Art. 10 – Modalità di trasmissione della documentazione**

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata a mezzo posta elettronica. Ai soli membri del Comitato rappresentanti la Commissione Europea l'invio delle convocazioni alle riunioni e di tutti i documenti di cui sopra avverrà tramite il portale SFC 2014 (System for Fund Management in the European Union), il portale con il quale le regioni comunicano con la Commissione Europea per tutte le questioni riguardanti la gestione dei piani e programmi dei fondi strutturali. Gli stessi documenti saranno resi disponibili anche sul sito

<http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza e se ne darà relativa comunicazione via e mail a tutti i componenti del comitato.

2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica nonché ogni sua eventuale variazione.

3. La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica: [comitatosorveglianzafeasr@regione.toscana.it](mailto:comitatosorveglianzafeasr@regione.toscana.it). Tutte le comunicazioni in partenza ed in arrivo dovranno essere effettuate tramite tale indirizzo.

### **Art. 11 - Segreteria Tecnica del Comitato**

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di elaborazione e predisposizione della documentazione da sottoporre all'esame del Comitato nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato presso gli Uffici dell'Autorità di gestione.

2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse della misura sull'Assistenza Tecnica del PSR .

3. In caso di svolgimento congiunto di Comitati dei Programmi Operativi SIE gli oneri di funzionamento saranno equamente ripartiti a carico delle rispettive risorse di Assistenza tecnica.

### **Art. 12 - Invio documentazione alla Segreteria Tecnica del Comitato**

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile della documentazione per le riunioni del Comitato, i suoi componenti provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali documenti da sottoporre all'esame del Comitato entro 10 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso.

### **Art. 13 - Gruppi di lavoro**

1. Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

### **Art. 14 - Trasparenza e comunicazione**

1. Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riporta la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, l'ordine del giorno, i documenti preparatori e i verbali delle riunioni (una volta approvati) sono resi disponibili sul sito <http://www.regione.toscana.it>, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza,

3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato.

### **Art. 15 - Norme di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le

disposizioni e i contenuti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio e dei regolamenti di esecuzione e di attuazione, le disposizioni dell'Accordo di partenariato Italia adottato con decisione della Commissione, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), e le altre disposizioni nazionali e regionali pertinenti.